

“COVID-19” E GOVERNANCE SOCIETARIA: S.p.A. E S.r.l. IN ITALIA

In Italia l'emergenza Covid-19 non ha impedito la gestione della governance aziendale; al contrario, il divieto di assembramenti in luogo privato ha trasformato l'eccezione dell'utilizzo di sistemi virtuali di collegamento, già normati e implementati negli statuti di molte società, in una regola generale valida sino al 31 luglio 2020, data in cui è prevista la fine dello stato di emergenza.

Il presente contributo è aggiornato al 27 maggio 2020, e riassume alcuni aspetti pratici della nuova normativa applicabile, in particolare dalle società per azioni (“S.p.A.”) e dalle società a responsabilità limitata (“S.r.l.”) in tema di governance aziendale.

Dato il costante mutamento delle norme di riferimento contenute nella normativa emergenziale, i seguenti contenuti potrebbero essere soggetti a modifiche.

* * *

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIETARI DA REMOTO

(i) Normativa

L'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge (Legge 24 aprile 2020 n. 27) ha stabilito ai commi primo, secondo e terzo:

(a) la possibilità di convocare l'assemblea ordinaria dedicata all'approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, secondo comma, (per le S.p.A) e 2478-bis (per le S.r.l.) del Codice Civile e/o dalle disposizioni statutarie della rispettiva società;

(b) la possibilità di svolgere l'assemblea (e/o le altre riunioni degli organi societari, ad esempio, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale) inclusi gli interventi e l'espressione del voto dei partecipanti tramite mezzi di telecomunicazione, a condizione che venga garantita l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto, ai sensi degli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, Codice Civile;

(c) la possibilità di svolgere l'assemblea (e/o le altre riunioni degli organi societari, ad esempio, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale) senza l'obbligo che il presidente e il segretario o il notaio debbano essere fisicamente presenti nello stesso luogo;

(d) la possibilità per le S.r.l., in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del Codice Civile e alle disposizioni statutarie, che

l'espressione del voto da parte degli aventi diritto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

(ii) Dematerializzazione dei libri sociali

La possibilità di celebrare assemblee/consigli da remoto e in videoconferenza riporta all'attenzione il tema, seppur non direttamente trattato dalla normativa emergenziale, della dematerializzazione dei libri sociali e della apposizione ai verbali "dematerializzati" della firma digitale del presidente e del segretario, nonché della marca temporale ai fini della data certa.

In tale ottica si conferma la tendenza a ridurre il più possibile il contatto tra le persone, avvalendosi di metodologie informatiche che, attraverso un software e gli strumenti della firma digitale e della marca temporale, diano valore legale e probatorio ai libri sociali dematerializzati (art. 39, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, meglio conosciuto come Codice dell'Amministrazione Digitale, e art. 2215-bis del Codice Civile).

Segnaliamo che tale pratica, seppur possibile, è ancora poco utilizzata nel mondo societario italiano -- anche con riferimento alle difficoltà pratiche di rispetto della normativa fiscale in tema di imposta di bollo -- che viceversa predilige l'utilizzo di libri sociali cartacei, su carta vidimata e bollata da notaio, completati con le stampe dei verbali/documenti sottoscritte a mano dal presidente e dal segretario dell'assemblea (art. 2215 del Codice Civile).

(iii) Validità delle delibere e deposito presso il Registro delle Imprese

L'art. 106 interviene in merito ai requisiti organizzativi delle riunioni degli organi societari e non modifica la disciplina della validità delle delibere discusse e votate da remoto, che rimangono sempre soggette alle maggioranze stabilite dagli artt. 2375, 2386, 2388, 2475, 2479, 2479-bis del Codice Civile e dalle norme statutarie delle singole società.

Alla luce di quanto sopra, da un punto di vista di validità interna delle delibere degli organi societari, nulla è stato modificato con riferimento alle maggioranze stabilite dal Codice Civile e dagli statuti. Lo stesso commento vale rispetto alla validità nei confronti dei terzi delle delibere degli organi societari, che devono essere oggetto di pubblicità a mezzo di iscrizione nel Registro delle Imprese competente per provincia in cui è situata la sede della società. La maggior parte dei depositi dei verbali e dei bilanci societari presso il Registro delle Imprese avvengono già in via telematica -- ricorrendo all'utilizzo di estratti notarili autentici dei verbali in forma telematica (D.lgs. 110 del 2 luglio 2010 e art. 22, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale) -- a mezzo di appositi *software*. Nonostante la digitalizzazione dei depositi, le tempistiche di evasione delle pratiche variano a seconda del Registro Imprese di riferimento e l'emergenza sanitaria in corso, al netto di un primo momento di *lockdown* delle



attività, potrà solo comportare un miglioramento nella rapidità delle risposte e nell'informatizzazione del sistema.

Lo Studio SILS ha un team di professionisti specializzati nella consulenza alle società in materia di *governance* aziendale e di segreteria societaria, anche con particolare riferimento al periodo emergenziale attualmente in corso. Per maggiori informazioni, inviate le Vostre domande direttamente agli indirizzi e-mail dei soci di riferimento Avv. Fulvio Pastore Alinante (fulvio.pastore@silsitalia.it) e Avv. Luigi Zumbo (luigi.zumbo@silsitalia.it).

Milano, 27 maggio 2020